



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
TRAPANI

Trapani, 9 gennaio 2019

SERVIZIO III° - CONTROLLI PREVENTIVI

Prot. Nr.
Rif. Prot.
Allegati:
Risposta a nota

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia –
Uff. XVII Ambito Territoriale per la provincia
di Trapani.
Via Castellammare, n. 14
91100 TRAPANI

OGGETTO: Trasformazione rapporti lavoro a tempo pieno ed indeterminato in rapporti a tempo parziale

Sono pervenuti all'attenzione di Questa Ragioneria Territoriale diversi decreti, emanati dai Dirigenti Scolastici, concernenti la trasformazione, nel corso dell'anno scolastico, di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in rapporti a tempo parziale.

Si rileva, in proposito che tale prassi amministrativa **non è conforme alla normativa vigente**. Infatti, per il personale a tempo indeterminato, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, successivamente alla stipula del contratto, è **di competenza esclusiva dell'Ambito Territoriale della sede di appartenenza**.

In particolare, la collocazione in part-time può avvenire al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del vigente CCNL del comparto Scuola, in base al quale, "*L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.*"

In tale ipotesi, pertanto, ferme restando le valutazioni discrezionali di competenza dirigenziale e la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, compresa la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva, appare opportuno che gli interessati comunichino, già all'atto dell'accettazione del ruolo, l'intenzione di richiedere il part-time, in modo da consentire ai dirigenti scolastici di procedere alla stipula di contratto a tempo parziale. Al riguardo, si precisa che al contratto dovranno essere allegata sia la proposta di assunzione (a tempo pieno), sia la richiesta di part-time dell'interessato.

Successivamente alla stipula del contratto a tempo pieno, invece, la trasformazione del rapporto può avvenire, **esclusivamente**, sulla base delle disposizioni contenute nell'O.M. del 22/07/1997, n. 446 e nell'O.M. del 13/02/1998, n. 55 con domanda da presentarsi annualmente entro il 15 marzo, per l'anno scolastico successivo, e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti ivi stabiliti.

In tale prospettiva, dunque, non sarà possibile dare seguito a provvedimenti di trasformazione del rapporto adottati dai dirigenti scolastici, in corso d'anno, sulla base di domande di part-time successive alla stipula del contratto a tempo pieno, anche se si tratta di personale neo-immesso in ruolo.

Per quanto sopra, al fine di assicurare l'efficienza delle procedure di controllo di regolarità amministrativo-contabile di cui al D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 ed in applicazione dei principi di leale collaborazione istituzionale, nonché, del Protocollo d'Intesa per la semplificazione amministrativa e la dematerializzazione del 26-II-2014 si chiede alla S.V. di inoltrare la presente a tutti i Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Trapani e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa vigente.

IL DIRETTORE
dr. Giuseppe Di Mercione
(Firma Digitale)

